

Roma, 3 agosto 2020

Prot. 301/2020/SG

Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali**Oggetto: Decreto legge 83/2020**

Care colleghe e cari colleghi,
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 (in allegato) che dispone la proroga dello stato di emergenza alla data del 15 ottobre 2020.

Il decreto specifica alcune misure di interesse per i comparti che rappresentiamo che risultano prorogate a quella data:

- la possibilità per aziende ed enti del Ssn di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, di durata non superiore a sei mesi prorogabili sino al 31 dicembre 2020. Gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore a sei mesi, possono essere conferiti entro il 15 ottobre 2020 anche a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche se non iscritti al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza (art. 2-bis, co. 1 e 5, del d.l. 18/2020);
- la possibilità per aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi individuali a tempo determinato, previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari (art. 2-ter, co. 1 del d.l. 18/2020);
- la possibilità per aziende ed enti del Ssn di trattenere in servizio dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza (art. 12, co. 1, del d.l. 18/2020);
- la possibilità per le regioni e province autonome di attivare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, aree sanitarie temporanee sia all'interno che all'esterno di strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private, o di altri luoghi idonei, per la gestione dell'emergenza (art. 4 co. 1 del d.l. 18/2020);
- la possibilità per le regioni e le province autonome di riconoscere alle strutture inserite nei piani la remunerazione di una specifica funzione

assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19 (art. 4, comma 1 e 3 del d.l. 34/2020);

- le disposizioni inerenti la costituzione e il funzionamento delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero (Art. 4-bis, co. 4, del d.l. 18/2020);
- le disposizioni che consentono, in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, l'esercizio temporaneo di tali qualifiche da parte di professionisti che intendono esercitare sul territorio nazionale una professione sanitaria conseguita all'estero (art. 13, d.l. 18/2020);
- la disposizione che istituisce un fondo destinato all'adozione di iniziative di solidarietà a favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari impegnati nelle azioni di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, che durante lo stato di emergenza ovvero entro il 15 ottobre, in conseguenza dell'attività di servizio prestata abbiano contratto una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio (art. 22bis, comma 1 d.l. 18/2020);
- il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile per i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente (art. 90, comma 1 secondo periodo, del dl 34/2020);
- la possibilità per i lavoratori del settore privato di disporre il lavoro agile anche in deroga all'accordo individuale (art. 90 comma 4 del d.l. 34/2020);
- il diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti disabili in condizione di gravità o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile a condizione che sia compatibile con le caratteristiche della prestazione (art. 39 comma 1 d.l. 18/2020)
- la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile riconosciuto ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa nonché ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse (art. 39 comma 2 d.l. 18/2020).

Viene invece prorogata alla data del 14 settembre 2020 la disposizione che prevede il diritto al lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che tale

modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non lavoratore.

Infine il decreto prevede che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle espressamente citate nell'Allegato 1, non risultano modificati a seguito della proroga dello stato di emergenza e la loro scadenza resta fissata al 31 luglio 2020.

Fraterni saluti

Il Segretario Generale
Maurizio Petriccioli



All: Decreto legge 83-2020

